

# DISEGNO DI LEGGE 3 agosto 2009, n. 59

## Il Trentino per la protezione del clima

### INDICE

Art. 1 - *Sostituzione della rubrica del titolo II della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale)*

Art. 2 - *Inserimento dell'articolo 12 bis 1 nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale*

Art. 3 - *Modificazioni dell'articolo 12 ter della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale*

Art. 4 - *Inserimento dell'articolo 12 quater nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale*

Art. 4 bis – *Disposizione finanziaria*

#### Art. 1

*Sostituzione della rubrica del titolo II della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale)*

1. La rubrica del titolo II della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale è sostituita dalla seguente: "Istituzione del comitato provinciale per l'ambiente e misure per incentivare lo sviluppo sostenibile e fronteggiare il cambiamento climatico".

#### Art. 2

*Inserimento dell'articolo 12 bis 1 nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale*

1. Dopo l'articolo 12 bis della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale è inserito il seguente:

"Art. 12 bis 1

*Strategie e interventi della Provincia per fronteggiare il cambiamento climatico*

1. La Provincia promuove una strategia complessiva per fronteggiare il cambiamento climatico, adottando appropriate misure di adattamento e di mitigazione nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali, sia a carattere generale che settoriale, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dallo Stato, dall'Unione europea e a livello internazionale, assicurando adeguate forme di partecipazione della cittadinanza e dei portatori di interessi.

2. In coerenza con i contenuti del piano urbanistico provinciale, del programma di sviluppo provinciale e dei protocolli attuativi della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403, nell'ambito della pianificazione energetica e ambientale e degli atti di indirizzo sulla sostenibilità ambientale, la Provincia, sentita la competente commissione del Consiglio provinciale, definisce specifici obiettivi da conseguire nel medio e lungo periodo, per ridurre la dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili di origine esterna, raggiungere l'autosufficienza energetica, conservare la biodiversità e aumentare la biomassa, in particolare quella boschiva, e per incrementare la capacità di assorbimento dell'anidride carbonica e degli altri gas climalteranti da parte degli ecosistemi.

3. La Provincia orienta le attività e gli strumenti di pianificazione e di programmazione

provinciali all'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza energetica entro il 2050, puntando sul contributo delle fonti rinnovabili interne e mira al conseguimento dell'obiettivo "Trentino Zero Emission" con la riduzione tendenziale delle emissioni di anidride carbonica e degli altri gas climalteranti in misura del 50 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro l'anno 2030 e del 90 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro l'anno 2050, tenendo conto dei contesti tecnologici ed economici a scala nazionale ed internazionale.

4. Nel quadro della normativa statale la Provincia può promuovere accordi per l'acquisizione di titoli d'uso o di altri meccanismi previsti dai protocolli internazionali in aree di foresta pluviale da gestire in modo sostenibile e certificato, anche attraverso forme di cooperazione decentrata, con il coinvolgimento di enti locali, istituzioni, università, centri di ricerca, imprese e associazioni.

5. Per garantire la costanza e la qualità della raccolta, della validazione, del controllo e della distribuzione dei dati sul clima e l'ambiente la Provincia istituisce la rete di monitoraggio climatico-ambientale, basata sulle stazioni di rilevamento presenti nel territorio provinciale. La rete svolge anche funzioni di osservatorio trentino sul clima, per promuovere l'approfondimento delle conoscenze necessarie per il monitoraggio e lo studio dell'evoluzione dei fenomeni e dei dati meteorologici e climatologici, nonché per la loro comunicazione e divulgazione, anche mediante il coinvolgimento di strutture, enti e organismi competenti in materia.

6. Per ricercare soluzioni energetiche più favorevoli alle attività economiche e sociali di una regione alpina, la Provincia può promuovere l'istituzione di un centro di ricerca per le nuove energie, in collaborazione con l'Università degli studi di Trento, con i musei e con gli istituti di ricerca, anche operanti in Trentino, e con le organizzazioni rappresentative del mondo produttivo e del lavoro.

7. Con deliberazioni della Giunta provinciale sono stabilite misure organizzative, tempi e modalità per l'attuazione dei commi 5 e 6, assicurando appropriate forme di coordinamento e collegamento tra le strutture provinciali competenti nonché lo scambio delle rilevazioni e dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito della rete di monitoraggio climatico-ambientale e dei dati relativi alle reti di monitoraggio dei corsi d'acqua e per il controllo delle crisi idriche. In prima applicazione, la deliberazione adottata in attuazione di questo comma è sottoposta al parere della competente commissione consiliare.

### Art. 3

#### *Modificazioni dell'articolo 12 ter della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale*

1. All'articolo 12 ter della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è abrogato;
- b) l'alinnea del comma 2 è sostituito dal seguente: "Per i fini di cui all'articolo 12 bis 1 è istituito il fondo relativo al cambiamento climatico; tale fondo è destinato al finanziamento delle spese inerenti".

### Art. 4

#### *Inserimento dell'articolo 12 quater nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale*

1. Dopo l'articolo 12 ter della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale è inserito il seguente:

"Art. 12 quater  
*Valutazione dell'impatto energetico e sul clima*

1. Per valutare preventivamente e ridurre l'impatto delle grandi opere, pubbliche e private, anche dal punto di vista del loro contributo alla diffusione dell'anidride carbonica e degli altri gas climalteranti e del loro contributo al consumo complessivo di energia, è istituita la valutazione dell'impatto energetico e sul clima, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale e della valutazione ambientale strategica.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti le modalità, i tempi e i criteri per lo svolgimento della valutazione dell'impatto energetico e sul clima."

Art. 4 bis  
*Disposizione finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull'unità previsionale di base 80.20.210 (Investimenti per la tutela ambientale) per i fini di cui all'articolo 12 ter della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).